

Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Il Sindaco

ORDINANZA N° 1 DEL 02/06/2026

Oggetto: ORDINANZA in merito a disposizioni urgenti in materia di protezione civile conseguenti al messaggio di allerta meteo ARANCIONE: evento con inizio previsto il giorno 2/6/2026

IL SINDACO

Premesso che è pervenuto messaggio di allerta per il quale il Servizio di Protezione Civile della Regione Liguria ha diramato il giorno 2/6/2026 allerta meteo di criticità idrogeologica per temporali ed idrogeologica/idraulica per piogge diffuse del seguente tipo:

- di colore giallo dalle ore 16.00 alle ore 19.59 del 2/6/2026 e dalle ore 12.00 alle ore 14.59 del giorno 3/6/2026 per i bacini piccoli della zona C;
- di colore arancione dalle ore 20.00 del giorno 2/6/2026 alle ore 11.59 del giorno 3/6/2026 per i bacini piccoli della zona C;
- di colore giallo dalle ore 20.00 alle ore 21.59 del giorno 2/6/2026 e dalle ore 15.00 alle ore 17.59 del giorno 3/6/2026 per i bacini grandi della zona C;
- di colore arancione dalle ore 22.00 del giorno 2/6/2026 alle ore 14.59 del giorno 3/6/2026 per i bacini grandi della zona C;

Visti:

- la legislazione nazionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 1 del 2/1/2018 "Codice della Protezione Civile" il cui art. 12, specificatamente dedicato ai Comuni, al comma 1 identifica e precisa la "*funzione fondamentale*" in materia di protezione civile affidata ai Comuni e dalla quale non si può derogare o rinunciare, delimitando e specificando "*lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni*";
- il vigente Piano Comunale di Protezione Civile;

Preso atto della valutazione delle criticità effettuata dal Centro Operativo Comunale (C.O.C.), convocato per le vie brevi ed appositamente riunitosi presso la sua sede;

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

Visto il decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e la sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

Considerato che il presente atto, di urgenza estrema, viene comunque comunicato alla Prefettura di Genova ai sensi dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto di adottare le azioni a salvaguardia previste in tali evenienze, volte fra l'altro a limitare il più possibile gli spostamenti non necessari di veicoli e di persone

ORDINA

In riferimento al periodo di vigenza dell'allerta ARANCIONE o dell'eventuale suo successivo aggravamento in ROSSO:

1) la comunicazione alla popolazione dello stato di allerta e delle sue eventuali evoluzioni sino al termine di validità temporale tramite:

- l'attivazione e l'aggiornamento a cura della Polizia Locale degli appositi semafori di segnalazione del livello di allerta e dei pannelli a messaggio variabile posti sul territorio;
- la pubblicazione sul sito internet del Comune della presente ordinanza, del bollettino meteo regionale e di successivi eventuali aggiornamenti;
- la trasmissione delle informazioni di cui al punto precedente con il sistema di allertamento massivo "Nowtice";

2) l'interdizione di tutte le attività in alveo;

3) la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle strutture ad esse assimilabili, compresi gli asili ed in particolare l'asilo nido comunale;

4) la sospensione delle attività all'interno di palestre e piscine, in centri ed in campi sportivi e la sospensione di eventi e manifestazioni, compresi quelli sportivi, sia all'aperto che all'interno di locali;

5) la chiusura di biblioteca comunale, ludobiblioteca, centro aggregativo giovanile Isola Blu di via Ekengreen, sale comunali in concessione a soggetti terzi;

6) la sospensione con obbligo di rimozione/divieto di posizionamento di eventuali strutture amovibili del mercato giornaliero;

7) la chiusura alla circolazione dei seguenti siti:

- pista pedonale e ciclabile "Gino Bartali" sul lungo Entella, dalla foce fino al confine con il Comune di Coorno, compresi i giardini pubblici E. Fico ed il parcheggio pubblico attiguo;

Ulteriori strade – fra cui la passeggiata a mare ivi compresi i sottopassi alla Via Aurelia normalmente percorribili da pedoni o veicoli, i sottopassi veicolari di via Fico/via dei Devoto e via Colombo/via dei Devoto ed i ponti sul fiume Entella, questi ultimi di concerto con il comune di Chiavari - potranno essere interdette alla circolazione a cura della Poli-

zia Locale e degli altri organi che espletano servizio di polizia stradale qualora, in base alle risultanze del monitoraggio dei siti, lo si ritenesse opportuno per la salvaguardia della pubblica incolumità; in caso di condizioni meteo marine eccezionalmente avverse (mareggiata) o di grave rischio di movimenti franosi, il tratto di Stradale Statale n° 1 Aurelia nel territorio comunale di Lavagna in corrispondenza delle Gallerie di Sant'Anna potrà essere sottoposto ad interdizione/limitazione alla circolazione a cura dall'ente proprietario A.N.A.S., di concerto con il comune di Lavagna ed il confinante comune di Sestri Levante;

8) il divieto di conferimento dei rifiuti delle utenze domestiche e non domestiche in deroga al calendario generale di esposizione dei rifiuti previsto dal sistema di raccolta "porta a porta"; soltanto in caso di urgenze il conferimento sarà possibile presso le isole ecologiche.

DISPONE

sino alla cessazione dell'allerta di livello ARANCIONE o, nel caso di successivo aggravamento, comunque sino alla cessazione dell'allerta di livello ROSSO:

- Il presidio H 24 del Centro Operativo Comunale (C.O.C), tel. 0185/367223, per garantirne la sua piena funzionalità fino alla cessazione dell'allerta;
- L'estensione H 24 dell'orario di servizio della Polizia Locale con almeno n° 2 operatori cui sono affidati il monitoraggio del territorio - secondo i siti e le frequenze previste dalle schede di monitoraggio e fatto comunque salvo il soffermo sui punti di particolare crisi - in collaborazione con le associazioni di volontariato ed il personale dei Servizi Tecnici Territoriali e la sorveglianza sul rispetto delle norme della presente ordinanza anche in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato;
- l'attivazione H 24 delle associazioni di volontariato di Protezione Civile convenzionate a supporto della Polizia Locale per effettuare - secondo i siti e le frequenze previste dalle schede di monitoraggio e fatto comunque salvo il soffermo sui punti di particolare crisi - il controllo del territorio ed in particolare dei siti sensibili quali i ponti sul fiume Entella, i sottopassaggi, i torrenti, i rii d'acqua minori e le aree a maggior rischio frana ed esondazione;
- la reperibilità in servizio H 24 di n° 1 tecnico e di almeno n° 2 operai dei Servizi Tecnici Territoriali comunali a supporto della Polizia Locale;
- la comunicazione del presente atto alla Prefettura di Genova, alla Stazione Carabinieri di Lavagna, al Comando Carabinieri Forestali di Lavagna, all'Istituto Comprensivo di Lavagna, alla Capitaneria di Porto di Lavagna, all'ASL 4 Chiavarese per i provvedimenti di rispettiva competenza;

RACCOMANDA

- alla popolazione, di adottare i comportamenti previsti dalle norme di autoprotezione per il caso specifico di allerta; in particolare, in caso di rischio alluvione, di mettere al sicuro i veicoli spostandoli esclusivamente prima dell'allerta dalle zone esondabili e dagli interrati parcheggiandoli in zone non raggiungibili da eventuali allagamenti (ad es. viabilità sopraelevate, sempre negli appositi stalli); per agevolare lo spostamento dei veicoli in zone sicure, ed a tutela degli utenti e del personale addetto al controllo, i parcheggi a pagamento e quelli a limitazione oraria (zone disco) non verranno sorvegliati dal personale addetto fino a

cessazione dell'allerta ARANCIONE e, nel caso di successivo aggravamento, comunque sino alla cessazione dell'allerta di livello ROSSO;

- ad ogni struttura pubblica e privata – con particolare riguardo a quelle socio-assistenziali – di adottare le misure previste per il caso specifico di allerta nei rispettivi piani di emergenza, qualora ne siano dotati;

PRECISA CHE


Qualora, con successivi messaggi del Servizio di Protezione Civile della Regione Liguria, la validità temporale del livello di allerta ARANCIONE dovesse essere prolungata, le misure previste nel presente atto saranno da intendersi comunque valide fino alla cessazione dello stato di allerta ARANCIONE senza che sia necessario emettere un'ulteriore ordinanza;

Nel caso, con successivi messaggi del Servizio di Protezione Civile della Regione Liguria, il livello di allerta venisse aumentato a ROSSO, le misure previste nel presente atto saranno da intendersi comunque valide fino alla cessazione dello stato di allerta ROSSO; la struttura di protezione civile comunale valuterà comunque l'eventuale necessità di emettere ulteriori ordinanze con diverse prescrizioni.

Se, con successivi messaggi del Servizio di Protezione Civile della Regione Liguria, il livello di allerta ARANCIONE o ROSSO venisse declassato a GIALLO, la struttura di protezione civile comunale adotterà direttamente, senza necessità di emettere ulteriore ordinanza, quelle misure meno stringenti che, pur mantenendo alto il livello di attenzione, non contemplano l'applicazione delle più stringenti limitazioni previste dal presente atto.

AVVERTE

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Protezione Civile del Comune o chi legalmente ne fa le veci;
- che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Genova entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Genova entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).


Il Sindaco
f.to originale in atti